



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 63**

Riunione del 25 luglio 2012

**67.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
- PUYA MONTAZEMI - allenatore.**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai – Presidente
 - Avv. Thomas Martone – Vice Presidente Relatore
 - Avv. Claudio Zander – Componente

**LA COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
PREMESSO**

Con relazione ex art. 72 Reg. Giur., la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati al **sig. Puya MONTAZEMI** (tesserato come allenatore di III grado per la ASD Etruria Volley) per la denunciata violazione degli artt. 17 n. 3 dello Statuto FIPAV, dell'art. 19 n. 2 R.A.T. nonché per violazione degli artt. 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, contestata altresì l'aggravante, di cui all'art. 49 lett. f del Regolamento Giurisdizionale per avere il medesimo MONTAZEMI con sua email del 05 maggio 2012 nonché sul social network Facebook, usato espressioni diffamatorie, offensive e lesive dell'onorabilità e del decoro degli organi federali del CR Umbria

Alla riunione del 25-07-2012 erano presenti:

- per la Procura federale l'Avv. l'Avv. Gaetano Marchei che, riportandosi integralmente alla relazione ex art. 72 R.G., chiedeva applicarsi nei confronti dell'incolpato la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi cinque
- l'incolpato Puya Montazemi di persona il quale, riportandosi alla memoria già depositata in atti, chiedeva non darsi luogo a sanzione ovvero, in subordine contenersi ai minimi edittali le sanzioni eventualmente applicande.

FATTO

A seguito della comunicazione del 10.5.2012 a firma del Presidente del CR Umbria, Dr. Giuseppe Lomurno, inviata al Segretario Generale della FIPAV nonché alla Procura Federale, veniva reso noto come il tesserato Puya MONTAZEMI (Allenatore di II grado per la ASD Etruria Volley) avesse usato espressioni diffamatorie, offensive e lesive dell'onorabilità e del decoro degli organi federali del CR Umbria con una sua email del 05 maggio 2012 nonché sul social network Facebook e sul sito internet Pianetavolley.net.



Le espressioni utilizzate dall'incolpato ritenute lesive dalla Procura Federale, consistevano letteralmente nelle seguenti frasi:

- *“Quanto accaduto ha del ridicolo. Rimaniamo in attesa di immediati provvedimenti atti a rettificare non solo l'errore ma la testarda reiterazione dello stesso, con evidenti torti a danno di chi ha preso parte al campionato rispettando le norme prescritte. Non si capisce davvero in che maniera si possa giustificare una doppia nomina illegittima di campione provinciale e regionale e chiedere alle altre squadre di partecipare a una finale farsa che non darebbe alcun titolo!”* (email del 5 maggio 2012);

- *“non importa se partecipare secondo le regole ma conta chi ha la voce più grossa?”* ... *“Se è colpa del regionale, del provinciale o del Bastia non me ne frega nulla ma non posso accettare l'idea che i ragazzi vengano divisi fra figli e figliastri in base alla maglia che indossano! Se non contano le indizioni allora il prossimo anno schieriamo dei 20enni in under 19 e via... non è una mera norma anche quella? Al più lo giustificano come un semplice errore!”* (commento apparso sul sito pianeta volley.net in data 5 maggio 2012);

A tal proposito la Procura Federale, con la relazione ex art 72 R.G., ha sostenuto che *“per quel che riguarda il diritto di critica definito come libertà di esprimere giudizi, valutazioni e opinioni, la dottrina e la giurisprudenza prevalente ricostruiscono le stesse condizioni adattandole alla peculiarità del caso. Viene, tuttavia, richiesto che la critica non si spinga sino ad arrivare all'offesa ed all'umiliazione pubblica dei propri avversari ed è questo che il sig. Puya Montazemi ha fatto. E valga il vero. Non è rilevante a codesta procura il modo e come vengono svolti i campionati essendovi gli organi preposti al controllo (Comitato Provinciale e Regionale nel caso di specie l'Umbria) ma quello che sicuramente interessa è il modo con cui l'odierno incolpato non sia per niente riuscito a rappresentare le sue doglienze se non sconfinando in terminologie ed espressioni lesive della reputazione e dell'immagine degli organi federali del CR Umbria”*.

A sua difesa l'incolpato ha invece sostenuto di avere agito nell'legittimo esercizio di un diritto intendendo reclamare, come era diritto del sodalizio per il quale agiva, nei confronti dell'operato del comitato Provinciale Umbro. Sosteneva poi che l'e-mail del 5 maggio 2012 era stata indirizzata solamente ai tesserati coinvolti nella vicenda e non aveva alcun intento diffamatorio, che i commenti comparsi sul sito “piantea Volley”, (di cui, in udienza, ha riconosciuto esserne l'autore) si limitavano a commentare civilmente una dichiarazione a firma del Presidente del Comitato Regionale Umbria apparsa su quel sito con la quale il Presidente Lomurno ammetteva l'errore commesso dal Comitato Provinciale nella indizione delle finali under 18.



L'incolpato sosteneva infine di non aver potuto esprimere altrimenti il proprio dissenso alle decisioni assunte dal Comitato perché nell'impossibilità di conoscere gli elementi di fatto che avrebbero potuto fondare un ricorso presso il competente organi di giustizia sportiva.

Tutto ciò premesso, la Commissione giudicante Nazionale

OSSERVA

Non è compito di questa Commissione valutare la fondatezza delle doglianze del deferito in ordine all'indizione e l'organizzazione del campionato under 18 umbro.

L'ordinamento federale, infatti, mette a disposizione dei tesserati appositi strumenti per dirimere le controversie in ordine al regolare svolgimento delle competizioni.

Oggetto del presente procedimento è invece il rispetto del generale obbligo di lealtà e probità sportiva da parte del deferito il quale, ad avviso di questa Commissione, ha travalicato il c.d. diritto di critica esprimendo giudizi lesivi della reputazione e dell'immagine di organi federali denunciando (con email inviata a tesserati e organi federali) anche pubblicamente (mediante internet e social network) una presunta incapacità organizzativa del Comitato Regionale e Provinciale e presunti favoritismi a favore di alcuni sodalizi in danno di altri.

P.Q.M.

ritenuta la responsabilità disciplinare del tesserato, dispone nei confronti del medesimo applicarsi la sanzione della sospensione da ogni attività sociale e federale per mesi 2 (due).

IL PRESIDENTE

Avv. Costanza Acciai

A handwritten signature in blue ink, reading "Costanza Acciai", is positioned below the typed name of the president.

Roma, 30 luglio 2012